



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Assessorato alla Mobilità sostenibile e all'Ambiente

Simona Pasquali

COMUNE DI CREMONA

- 3 OTT. 2019

UFFICIO PROTOCOLLO

Cremona, - 2 OTT. 2019

N. Prot. Gen. n. 67534/2019

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta riguardante la sicurezza stradale delle piste ciclabili cremonesi.

Al Sig.
Luca Nolli
Consigliere Comunale
M5s Cremona

Sede

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0075028	04/10/2019
1.8.2-A	Servizio Consiglio Comunale

Con riferimento all'interrogazione a risposta scritta, riguardante la sicurezza stradale delle piste ciclabili cremonesi, assunta al Protocollo Generale del Comune di Cremona il 10 settembre 2019 al n. 67534, si relaziona quanto segue:

- Sono state applicate tutte le norme di sicurezza nella messa in opera delle sedi dedicate alle piste ciclopedonali?

Le piste ciclabili in costruzione e realizzate (via Brescia, via Bergamo, via del Sale, Cavatigozzi, via Sesto) così come quelle realizzate in anni precedenti (es. via Postumia, via Al Porto ecc.) rispondono alla normativa vigente D.M. 557/99 del 30/11/99 e per la loro realizzazione si è tenuto conto dei seguenti articoli:

Art 6.

1. Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

La pista ciclabile può essere così realizzata:

- a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili;
- b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia;
- c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata.

Le ciclabili di viale Trento e Trieste, via Mantova, via Del sale, via Sesto sono state progettate tenendo conto dell'art. 6 comma 2 punto a); in alcuni tratti di esse esistono tratti promiscui o affiancati al percorso pedonale o al marciapiede con il pedone, sempre progettati in conformità con la normativa vigente.

Comune di Cremona
Via Aselli, 13/A
26100 CREMONA
Segreteria: tel. 0372 407573

ASSESSORE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE
E ALL'AMBIENTE
Tel. 0372 407660
assessore.pasquali@comune.cremona.it

COMUNE DI CREMONA			
1	8	2	A



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Assessora alla Mobilità sostenibile e all'Ambiente

Simona Pasquali

Nell'interrogazione consiliare si cita l'articolo citato, l'art. 6 - comma 4 che di seguito si riporta fedelmente :

4. Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della loro adozione ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione, non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale.

Esso vieta la realizzazioni di ciclabili a doppio senso di circolazione realizzate con corsie ubicate entrambe sullo steso lato della piattaforma stradale, ancorchè realizzate con la sola segnaletica orizzontale e non protette da idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili, come previsto dall'art. 6, comma 2 punto a.

Peraltro, leggendo meglio il comma 4, sarebbe possibile realizzare tale tipologia di piste ciclabili, in casi particolari, motivando e dimostrando la validità tecnica in termini di sicurezza stradale tenendo conto della conflittualità con le intersezioni stradali.

Sembrirebbe quindi possibile la loro realizzazione in strade urbane risolvendo la conflittualità con le intersezioni stradali con un adeguata progettualità e dimostrando che la realizzazione delle due corsie ciclabili a doppio senso di marcia garantiscano maggior sicurezza stradale per il ciclista.

Inoltre per il dimensionamento della larghezza delle piste ciclabili si è tenuto conto del seguente articolo del DM 557/99 , citato anche nella interrogazione consiliare:

Art. 7. Larghezza delle corsie e degli spartitraffico

1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m **nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.**
2. **Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.**
3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la circolazione di velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. **La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.**

Pertanto le piste ciclabile realizzate si possono ritenere conformi alla normativa vigente sia in termini di progettualità che di rispetto della normativa tecnica vigente e quindi presentano livelli di sicurezza e comfort adeguati.



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Assessora alla Mobilità sostenibile e all'Ambiente

Simona Pasquali

- Quanti sinistri stradali dal 2016 al 2019 vedono coinvolti dei velocipedi?

Per quanto riguarda i quesiti relativi all'incidentalità, si trasmette quanto segue:

Anno 2015: n° 114

Anno 2016: n° 120

Anno 2017: n° 115

Anno 2018: n° 99

Anno 2019: n° 92 al 24 settembre

Sanzioni a conducenti di velocipedi anno 2018: n° 18

Sanzioni a conducenti di velocipedi anno 2019: n° 109

Circa il 40% delle violazioni si riferiscono alla circolazione fuori dalle piste ciclabili.

Cordiali saluti



L'ASSESSORE
ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALL'AMBIENTE
Simona Pasquali